

(N. 23-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 17 marzo 1949, modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1951 (V. Stampato N. 469)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 MAGGIO 1951

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELLA CORTE

Art. 1.

I giudici che, a termini dell'articolo 135 della Costituzione, compongono la Corte costituzionale sono nominati:

tre dalla Corte suprema di cassazione, uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei conti;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELLA CORTE

Art. 1.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, in ordine successivo, cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, cinque dal Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della Repubblica.

cinque dal Parlamento in seduta comune dei membri delle due Camere;
cinque dal Presidente della Repubblica.

Art. 2.

I cinque membri della Corte scelti dal Parlamento vengono eletti secondo le norme stabilite dal Regolamento della Camera dei deputati.

I componenti delle supreme magistrature partecipano alle adunanze per le elezioni dei giudici della Corte nel modo seguente:

a) all'Assemblea generale della Corte suprema di cassazione il primo Presidente, che la presiede, il Procuratore generale, i Presidenti di sezione, gli Avvocati generali, i Consiglieri di cassazione, i sostituti Procuratori generali di cassazione, nonché i Consiglieri di Corte di appello e magistrati di grado parificato destinati ad esercitare le funzioni del grado superiore presso la Corte o presso la Procura generale a sensi dell'ordinamento giudiziario;

b) all'Adunanza generale del Consiglio di Stato il Presidente, che la presiede, i Presidenti di sezione, i Consiglieri di Stato, i primi Referendari e i Referendari;

c) alle Sezioni riunite della Corte dei conti, il Presidente che le presiede, il Procuratore generale, i Presidenti di Sezione, i Consiglieri e i vice Procuratori generali.

Ciascun magistrato può votare per il numero dei candidati corrispondente a quello dei giudici della Corte costituzionale, la cui elezione compete alla suprema magistratura alla quale il votante appartiene.

Si considerano non scritti i nomi eccedenti tale numero.

I nomi degli eletti sono comunicati al Presidente della Repubblica.

Art. 3.

Il Presidente della Repubblica, in base alle nomine come sopra avvenute, convoca i giudici della Corte costituzionale perchè prestino nelle sue mani giuramento di osservare la Costituzione e le leggi, e fissa, con suo decreto da

Art. 2.

I giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, sono eletti:

a) tre da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione;

b) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato;

c) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali della Corte dei conti.

I componenti di ciascun collegio possono votare per un numero di candidati pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Si considerano non scritti i nomi eccedenti tale numero.

I nomi degli eletti vengono immediatamente comunicati, dal presidente di ciascun collegio, al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica.

Art. 3.

I giudici che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con maggioranza di tre quinti dell'Assemblea.

Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Dopo ogni scrutinio, saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti.

I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica.

pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, la data della prima adunanza della Corte medesima.

Art. 4.

La Corte si costituisce eleggendo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente. Nel caso che nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che ha riportato la maggioranza relativa.

Della nomina è data immediata comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Corte suprema di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Il Presidente rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 5.

La Corte, appena costituita, procede al giudizio sulla validità dei titoli di nomina dei giudici, deliberando al riguardo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 6.

I giudici che saranno nominati alla scadenza dei dodici anni dalla prima formazione della Corte si rinnovano, decorsi altri sei anni, mediante sorteggio di due giudici fra quelli nominati dal Presidente della Repubblica, di due fra quelli nominati dal Parlamento e di tre fra quelli nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.

Il sorteggio dei giudici sarà fatto dalla Corte tre mesi prima della scadenza del predetto termine di sei anni.

Decorso il secondo sessennio, si rinnovano i giudici che non sono stati prima rinnovati.

Successivamente si rinnovano, ogni sessennio, i giudici che sono rimasti in carica dodici anni.

Quando si rende vacante un posto, al di fuori delle previste rinnovazioni, si fa luogo

Art. 4.

I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con decreto emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia e controfirmato anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Art. 6.

La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente. Nel caso che nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza.

In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età.

Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.

Art. 7.

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con l'esercizio, anche indiretto, di attività professionali, commerciali o industriali, nonché con lo svolgimento delle funzioni relative a qualsiasi ufficio pubblico.

immediatamente, a norma degli articoli 1 e 2, alla elezione o alla nomina del nuovo giudice, che resta in carica limitatamente al tempo nel quale sarebbe rimasto il giudice sostituito.

Il Presidente della Corte fa tempestive comunicazioni, secondo i casi, al Presidente della Repubblica, o ai Presidenti delle Camere, o ai Capi delle supreme magistrature, affinché sia provveduto alla elezione o alla nomina del nuovo giudice.

Art. 7.

I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, nè esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo.

Art. 8.

Il Presidente ed i giudici della Corte non possono iscriversi a partiti politici e, se iscritti, devono dimettersi prima di prestare giuramento.

Art. 9.

Le domande dell'autorità giudiziaria per procedere a giudizio penale nei confronti di un giudice della Corte costituzionale o all'arresto di esso, sono trasmesse, per il tramite del Ministro di grazia e giustizia, alla Corte stessa, la quale su di esse delibera senza indugio in camera di consiglio a maggioranza assoluta.

La decisione deve essere motivata, resa pubblica nei modi disposti dall'articolo 18 e trasmessa immediatamente al Ministro di grazia e giustizia.

I giudici della Corte costituzionale non possono partecipare a concorsi o gare pubbliche; ove rieoprano un pubblico ufficio non possono essere promossi, tranne che per anzianità di servizio, nè trasferiti ove comunque siano in concorrenza con altri aspiranti.

I giudici della Corte costituzionale che siano impiegati dello Stato o di enti pubblici sono collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica o fino a quando raggiungono i limiti di età per essere collocati a riposo.

I giudici della Corte costituzionale che siano professori universitari di ruolo continuano ad esercitare le loro funzioni, ma possono essere collocati fuori ruolo, con le modalità previste nel comma precedente, in seguito a richiesta fatta da loro stessi, dalla Corte costituzionale o dall'Università cui appartengono.

I giudici della Corte costituzionale non possono fare parte di commissioni giudicatrici di concorso, nè ricoprire cariche universitarie.

I giudici della Corte non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche,

Art. 8.

I giudici della Corte non possono svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico.

Art. 9.

Le domande dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte costituzionale per il tramite del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 10.

La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione qualora gli stessi, dopo la loro elezione, vengano a perdere i requisiti per l'eleggibilità o si rendano incompatibili.

La decisione della Corte è comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per la sostituzione.

Art. 10.

La rimozione di un giudice dal suo ufficio per sopravvenuta incapacità fisica o civile, o per gravi mancanze nell'esercizio delle sue funzioni, è disposta dalla Corte in camera di consiglio a maggioranza di due terzi dei membri che partecipano all'adunanza.

La decisione deve indicare specificamente le ragioni della rimozione ed è resa pubblica nei modi previsti nell'articolo 18.

Al procedimento si applicano le norme che saranno stabilite nel regolamento della Corte, indicato nell'articolo 21.

Art. 11.

Il giudice della Corte, nel confronto del quale è stato autorizzato procedimento penale per delitto, o è stato iniziato procedimento per la rimozione, è sospeso dal suo ufficio.

Dopo la pronuncia del giudice penale, anche se questa sia di assoluzione, la Corte deve decidere, nei modi preveduti dal precedente articolo, se sia il caso di deliberare la rimozione del giudice.

Art. 12.

Le disposizioni degli articoli 9 e 11 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte.

Qualora gli stessi cittadini, dopo la loro elezione, venissero a perdere i requisiti per la eleggibilità, o si rendessero incompatibili, o fossero colpiti da incapacità fisica o civile, o da condanna penale passata in giudicato, la Corte ne pronuncia la decadenza nei modi previsti dall'articolo 10, e ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere per la sostituzione.

Nei casi previsti nel presente articolo, la Corte delibera con l'intervento dei soli giudici ordinari.

Art. 13.

Tutte le autorità e gli uffici pubblici debbono trasmettere alla Corte gli atti di cui essa faccia richiesta.

Art. 11.

Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei propri membri e dei giudici aggregati sono deliberati in camera di consiglio ed a maggioranza dei suoi componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti dall'articolo 19 e seguenti.

Art. 12.

La Corte può disporre l'audizione di testimoni o il richiamo di atti o documenti anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi.

Art. 13.

I giudici della Corte costituzionale hanno tutti ugualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato dell'ordine giudiziario del grado più elevato. Al presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari a un quinto della retribuzione.

Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello spettante in qualità di funzionario dello Stato o di altro ente pubblico in servizio od a riposo.

Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.

Art. 14.

La Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con Regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici e stabilisce in apposita pianta organica il numero, la qualità e gli assegni, nonché le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio, con requisiti, trattamento e garanzie identici a quelli del personale degli uffici della Corte di cassazione.

La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.

Art. 14.

I giudici della Corte costituzionale, siano funzionari dello Stato di qualsiasi grado, in servizio o a riposo, ovvero estranei all'Amministrazione, hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato dell'ordine giudiziario del grado più elevato. Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario dello Stato, in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari a un quinto della retribuzione.

Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari a un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.

Per tutti i suoi servizi la Corte si vale di impiegati messi a sua disposizione dalle Amministrazioni dello Stato.

La Corte provvede all'ordinamento della cancelleria e degli altri uffici, con suo regolamento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

In base al regolamento stesso la Corte provvede alla gestione delle spese dei servizi e degli uffici nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo.

TITOLO II.

FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

CAPO I.

NORME GENERALI DI PROCEDURA

Art. 15.

Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche; ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse, quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico.

TITOLO II.

FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

CAPO I.

NORME GENERALI DI PROCEDURA

Art. 15.

Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità.

Art. 16.

I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti.

La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.

Le decisioni sono deliberate in camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'articolo 49.

Art. 17.

Il cancelliere assiste alle sedute pubbliche della Corte e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente.

Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

Art. 18.

La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza.

I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.

Art. 16.

La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel terzo comma dell'articolo 47.

Art. 17.

Le decisioni della Corte costituzionale sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla esposizione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

Art. 18.

Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella cancelleria della Corte stessa e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia.

Art. 19.

Nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale la rappresentanza in giudizio e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte suprema di cassazione.

Art. 20.

Gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie; ma il ricorrente, che non sia stato ammesso al gratuito patrocinio, deve depositare la somma di lire cinquemila, che gli verrà restituita nel caso che la Corte accolga il ricorso.

Art. 21.

Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo il disposto dell'articolo 49, si osservano, oltre le norme della presente legge, quelle del Codice di procedura civile relative al ricorso per cassazione, in quanto applicabili.

Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

Le ordinanze sono succintamente motivate.

Art. 19.

Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella cancelleria della Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia.

Art. 20.

Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Gli organi dello Stato e delle Regioni possono intervenire in giudizio.

Il Governo, ove non intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

Art. 21

Gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie.

Art. 22.

Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui all'articolo 43 e seguenti, si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del Regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo Regolamento.

CAPO II.**QUESTIONI
DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE****Art. 23.**

Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questio-

Il Presidente, quando lo ritenga assolutamente necessario, può, con provvedimento motivato, ridurre i termini fino alla metà.

La Corte può inoltre integrare le dette norme mediante un suo regolamento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

CAPO II.

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Art. 22.

Nel corso di un giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero, possono, a termini dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando in modo particolare e specifico:

- 1) le disposizioni della legge, o dell'atto avente forza di legge, dello Stato o di una Regione, che si ritengono incostituzionali;
- 2) le disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali che si ritengono violate;
- 3) i motivi dell'asserita incostituzionalità.

L'autorità giurisdizionale emette ordinanza con la quale, ove non ritenga la questione manifestamente infondata, o non pertinente alla causa:

riferisce i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione;

sospende il giudizio in corso, salvo, se dalla sospensione possa derivare un danno grave, a prendere i provvedimenti d'urgenza che ritenga necessari;

dispone la immediata trasmissione della propria ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale per le sue decisioni;

ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia immediatamente notificata alle parti in causa, al pubblico ministero, quando il suo intervento nel giudizio sia obbligatorio, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta regionale, secondo che sia contestata la legittimità di una legge o di atti aventi forza di legge dello Stato o d'una Regione.

ne di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.

L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza che contiene le indicazioni previste nel comma precedente e che deve essere trasmessa e notificata a norma del comma medesimo.

L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.

Art. 24.

L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.

L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.

Art. 25.

Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata d'ufficio dall'autorità giurisdizionale, davanti alla quale verte il giudizio, con ordinanza che contiene le indicazioni previste nel comma precedente e che deve essere trasmessa e notificata a norma del comma medesimo.

Art. 23.

Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con gli atti del giudizio a norma del precedente articolo, ne dà comunicazione alla Presidenza delle due Camere quando sia contestata la legittimità di una legge dello Stato, ed al Presidente del Consiglio regionale quando sia contestata la legittimità di una legge regionale.

Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione dell'ordinanza, ai sensi dell'articolo che precede, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni.

Entro egual termine di venti giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire personalmente od a mezzo di un Ministro o di un membro della Giunta regionale a ciò delegato. Possono anche farsi rappresentare negli altri modi di legge.

Il Presidente della Corte può, quando lo ritenga necessario, ridurre i termini sopra indicati con provvedimento motivato.

Art. 24.

Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente, il Presidente della Corte nomina un relatore e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione orale.

La decisione della Corte deve essere depositata in cancelleria nel termine di venti giorni dall'avvenuta decisione.

Art. 25.

La decisione della Corte che dichiara la illegittimità costituzionale di una legge, o di un atto avente forza di legge, dello Stato o di una

giudizio di legittimità costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, quando occorra, nel *Bollettino Ufficiale* delle Regioni interessate.

Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione dell'ordinanza, ai sensi dell'articolo 23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni.

Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.

Art. 26.

Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente il Presidente della Corte nomina un giudice per l'istruzione e la relazione e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione.

Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte può decidere in camera di consiglio.

Le sentenze devono essere depositate in cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione.

Art. 27.

La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.

Art. 28.

Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.

Art. 29.

La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza

Regione, indica, nei limiti dell'ordinanza di cui all'articolo 22, a quali disposizioni specificamente determinate si estenda la illegittimità.

Art. 26.

La decisione che dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge, o di un atto avente forza di legge, dello Stato o di una Regione, viene, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, trasmessa di ufficio al Ministro di grazia e giustizia o al Presidente della Giunta regionale, affinché curino la immediata pubblicazione del dispositivo della decisione stessa nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, ovvero nella corrispondente pubblicazione della Regione, agli effetti della decorrenza del termine di cui all'articolo 136 della Costituzione.

La sentenza deve essere pubblicata anche nella *Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica*, ovvero nelle corrispondenti raccolte della Regione, ed è trasmessa ai Presidenti delle Camere.

Art. 27.

La questione di legittimità costituzionale di una legge di una Regione può, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, essere promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Giunta regionale che la legge è stata per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale.

La questione è promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro o dal Commissario regionale da lui delegato, mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine previsto dal comma precedente, al Presidente della Giunta regionale.

La questione di legittimità costituzionale di un atto avente forza di legge di una Regione può essere promossa, nei modi preveduti nel comma precedente, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.

di legge e l'ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.

Art. 30.

La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.

La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza.

Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.

Art. 31.

La questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione può, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, essere promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Giunta regionale che la legge è stata per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale.

La questione è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine previsto dal comma precedente, al Presidente della Giunta regionale.

Art. 28.

La questione di legittimità costituzionale di una legge, o di un atto avente forza di legge, dello Stato può essere, a sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto anzidetti invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 29.

La questione di legittimità costituzionale di una legge, o di un atto avente forza di legge, di una Regione, può essere, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge o da quell'atto invasa la propria competenza.

La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale, e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui si impugna la legge o l'atto, e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.

Art. 30.

I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale a norma degli articoli 27, 28 e 29, devono contenere le indicazioni ed i motivi di cui al primo comma dell'articolo 22.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.

Art. 32.

La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.

La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 33.

La questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione può essere, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza.

La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.

Art. 34.

I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma degli articoli 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'articolo 23.

Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 23, 25 e 26.

Si osservano, per la procedura successiva, le disposizioni ed i termini stabiliti dagli articoli 23 e 24.

Art. 31.

La decisione della Corte sulla questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, promossa a termini degli articoli 27, 28 e 29, indica se la illegittimità si estenda a tutto l'atto legislativo, o a parte di esso, sempre nei limiti dell'impugnazione.

La decisione è trasmessa alle autorità indicate nell'articolo 26, nei termini ed ai fini in esso previsti.

Art. 32.

Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'articolo 20, si osservano anche, per quanto applicabili, nei casi di impugnazione previsti dagli articoli 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed i suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Province della Regione.

CAPO III.

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

SEZIONE I.

*Dei conflitti di attribuzione
tra i poteri dello Stato.*

Art. 33.

La richiesta di risoluzione di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato è fatta alla Corte costituzionale mediante ricorso di uno degli organi costituzionali fra i quali è sorto il conflitto.

Il ricorso deve indicare come sorge il conflitto e specificare quali siano i poteri dello Stato

Art. 35.

Quando il Governo promuove davanti alle Camere la questione del contrasto di una legge approvata da un Consiglio regionale con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la Regione interessata può promuovere la decisione della competenza, preveduta dall'articolo 127 della Costituzione, mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento entro quindici giorni dalla data alla quale il Governo ha promosso la questione davanti le Camere.

Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 32.

Art. 36.

Le disposizioni del presente Capo, come pure quelle dell'articolo 20, si osservano anche, per quanto applicabili, nei casi di impugnazione previsti dagli articoli 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi vale analogamente per la provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due provincie della Regione.

CAPO III.

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

SEZIONE I.

*Dei conflitti di attribuzione
tra poteri dello Stato.*

Art. 37.

Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.

Il conflitto è sollevato con istanza motivata

fra i quali il conflitto sussiste e quali le disposizioni della Costituzione e delle altre leggi che si invocano.

Art. 34.

Sull'ammissibilità del ricorso per la risoluzione del conflitto la Corte delibera con decreto in camera di consiglio.

Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto, la risoluzione del quale rientri nella propria competenza, dichiara ammissibile il procedimento e dispone che il ricorso sia notificato d'ufficio agli organi dei due poteri in conflitto. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 23 e 24.

SEZIONE II.

Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni e fra Regioni.

Art. 35.

Quando con norme dello Stato non aventi valore legislativo sia invasa la sfera della competenza attribuita alla Regione, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, può, con ricorso diretto alla Corte costituzionale, chiedere che questa provveda al regolamento di competenza.

Fermo restando il controllo di legittimità prescritto dall'articolo 125 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro da lui delegato, può, quando con norme non legislative della Regione sia invasa la sfera di competenza che la Costituzione o le leggi costituzionali o quelle ordinarie attribuiscono allo Stato, chiedere con ricorso diretto alla Corte costituzionale che questa proceda al regolamento di competenza.

Il ricorso per il regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare le norme con le quali sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonché le disposizioni della Costituzione, delle leggi costituzionali o di quelle ordinarie, che si ritengono violate.

Il ricorso deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Presidente

da uno degli organi predetti, tra i quali sia sorto. La richiesta di risoluzione di conflitto può essere fatta da altro soggetto che la Corte ritenga legittimato.

La Corte decide con ordinanza in camera di consiglio sulla ammissibilità del ricorso.

Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.

Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26.

Gli organi interessati, quando non intervengono direttamente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio in Cassazione.

Art. 38.

La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.

SEZIONE II.

Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni e fra Regioni.

Art. 39.

Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza. Del pari può produrre ricorso la Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato.

Il termine per produrre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.

Il ricorso è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato e per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa.

Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attri-

della Giunta della Regione di cui si impugnano le norme, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la pubblicazione o è pervenuta notizia delle norme, e deve essere, nei dieci giorni successivi alla notificazione, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale.

Art. 36.

L'applicazione delle norme indicate nel precedente articolo può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato della Corte, in pendenza del giudizio.

Art. 37.

Si osservano nei ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni per le procedure ed i termini stabiliti negli articoli 23 e 24 in quanto applicabili.

Art. 38.

La decisione della Corte che dichiara il difetto di competenza produce l'annullamento delle norme che hanno ecceduto i limiti di competenza.

Art. 39.

Quando una Regione con norme non legislative invade la sfera di competenza attribuita dalla Costituzione ad un'altra Regione, questa può chiedere, con ricorso diretto alla Corte costituzionale, il regolamento di competenza.

Si applicano anche in tal caso le disposizioni del presente capo.

Art. 40.

Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto applicabili, per le due Province della Regione Trentino-Alto Adige.

CAPO IV.

GIUDIZI SULLE ACCUSE CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ED I MINISTRI

Art. 41.

Quando il Presidente della Repubblica, o un Ministro, sono messi in stato d'accusa dal Parlamento, il Presidente della Camera dei depu-

buzione e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonché le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate.

Art. 40.

L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni può essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.

Art. 41.

Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli articoli 23, 25, 26 e 38, in quanto applicabili.

Art. 42.

Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto applicabili, per le due Province della Regione Trentino-Alto Adige.

CAPO IV.

GIUDIZI SULLE ACCUSE CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED I MINISTRI

Art. 43.

La deliberazione con la quale il Parlamento mette in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, è presa a norma dell'articolo 90 della Costituzione e a scrutinio segreto.

L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale.

Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.

tati, entro due giorni dalla deliberazione, trasmette al Presidente della Corte costituzionale l'atto di accusa.

Tale atto deve contenere l'indicazione specifica dei reati addebitati e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Il Presidente della Corte dispone che, entro due giorni da quando l'atto gli è pervenuto, questo sia notificato all'accusato.

La Corte, quando è investita del procedimento contro il Presidente della Repubblica o contro un Ministro, messi in stato di accusa, può conoscere per connessione, ai sensi dell'articolo 45 del Codice di procedura penale, di reati non compresi nell'atto di accusa, anche se commessi da altre persone. Tuttavia ha sempre facoltà di ordinare la separazione dei procedimenti.

Art. 42.

Il Parlamento, nel porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica e i Ministri, elegge uno o più commissari per sostenerla.

Il Commissario, o i Commissari, esercitano davanti alla Corte le funzioni del pubblico ministero ed hanno facoltà di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria disposta a termini dell'articolo 43. Tale facoltà spetta anche al difensore dell'accusato.

Art. 43.

Il Presidente della Corte costituzionale provvede, ove ne sia il caso, alla nomina del difensore di ufficio, a termini dell'articolo 128 del Codice di procedura penale; procede quindi, o fa procedere da uno o più giudici da lui delegati, all'interrogatorio dell'accusato e può anche procedere, o far procedere, a tutti quegli atti che siano giudicati utili alla manifestazione della verità.

Quando in stato d'accusa è il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio e all'istruzione indicati nel comma precedente, provvede il Presidente della Corte costituzionale.

Art. 44.

La Corte può, uditi i Commissari nominati dal Parlamento e il difensore dell'accusato, disporre l'arresto dell'accusato e procedere al sequestro di beni o ad altre misure cautelari.

La Corte può conoscere per connessione i reati non compresi nell'atto di accusa da chiunque commessi, salva la facoltà di ordinare la separazione dei procedimenti.

Art. 44.

Il Presidente della Corte costituzionale nomina un giudice per la istruzione e per la relazione; provvede, altresì, alla nomina del difensore di ufficio ove l'imputato non abbia un difensore di fiducia.

Quando è in istato di accusa il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio e all'istruzione provvede il Presidente della Corte costituzionale.

Art. 45.

La Corte può, di ufficio, adottare i provvedimenti cautelari personali o reali che riterrà opportuni.

La Corte dispone, altresì, la sospensione dalla carica.

Art. 46.

Chiusa l'istruttoria, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati e ordina che il decreto sia notificato all'accusato e al suo difensore.

Art. 47.

I giudici aggregati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte costituzionale.

Il giuramento non è ripetuto se sia stato già prestato in occasione di un precedente giudizio.

Prima dell'inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari nominati dal Parlamento per sostenere l'accusa.

La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici, cui la astensione o la ricusazione si riferiscono.

Art. 45.

Chiusa l'istruttoria, il Presidente fissa la data del pubblico dibattimento, dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e quelli aggregati in base all'articolo 135 della Costituzione, e ordina che il decreto di citazione sia notificato all'accusato e al suo difensore.

Art. 46.

I giudici aggregati prestano nelle mani del Presidente della Corte costituzionale giuramento con la formula prescritta dall'articolo 3.

Il giuramento non è ripetuto, se sia stato già prestato in occasione di un precedente giudizio.

Prima del dibattimento, e sinchè non siano compiute le formalità di apertura del medesimo, i giudici ordinari ed aggregati possono dichiarare i motivi per cui credono di dovere astenersi dal prendere parte al giudizio, e l'accusato, o il suo difensore, possono allegare i motivi di riconsuazione. La Corte delibera immediatamente sulla ammissibilità dei motivi proposti.

Art. 47.

Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in camera di consiglio senza interruzione, con la presenza dei soli giudici ordinari ed aggregati.

Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto. Dopo che queste sono state discusse e votate formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto.

In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato.

Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.

Art. 48.

Il Collegio giudicante è composto di tutti i membri della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legalmente impediti.

Art. 48.

Ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti.

Il collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, di cui undici aggregati.

Il giudice, che non sia intervenuto ad una udienza, non può partecipare alle udienze successive.

Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio.

Art. 49.

Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto.

In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato.

Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.

La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 50.

La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte se dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prove che rendono evidente che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso.

Le udienze sono valide e la sentenza deve essere emanata con la presenza di almeno ventuno giudicanti, di cui non meno di undici fra gli aggregati alla Corte per designazione del Parlamento.

I giudici ordinari o aggregati che manchino a una delle udienze non possono partecipare ulteriormente al giudizio.

Art. 49.

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica o i Ministri si osservano, in quanto non è diversamente disposto, le norme del Codice penale e di procedura penale.

CAPO V.

RELAZIONE ANNUALE

Art. 50.

Il Presidente della Corte costituzionale redige alla fine di ogni anno una relazione sulla attività della Corte medesima e la comunica al Presidente della Repubblica.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51.

Per promuovere l'azione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e per impugnare, ai sensi dell'articolo 35 della presente legge, norme non legislative, pubblicati anteriormente alla formazione della Corte costituzionale, i termini all'uopo stabiliti dalle leggi decorrono dalla data del decreto presidenziale che fissa la prima adunanza della Corte.

Art. 52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con suoi decreti alle variazioni del bilancio del proprio Ministero occorrenti per la applicazione della presente legge.

Art. 51.

L'azione civile derivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa è esercitata davanti all'autorità giudiziaria ordinaria dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I.

La Corte si costituisce per la prima volta entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge. A tal fine le supreme magistrature ordinaria ed amministrative, il Parlamento ed il Presidente della Repubblica procedono alle nomine dei giudici di rispettiva competenza. Le nomine dei giudici di competenza delle supreme magistrature ordinaria ed amministrative devono essere fatte entro un mese e quelle di competenza del Parlamento entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge. I nomi degli eletti della suprema magistratura ordinaria ed amministrative vengono immediatamente comunicati dal Presidente di ciascun collegio ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica. I nomi degli eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, convoca i giudici.

Nello stesso termine stabilito dal comma precedente il Parlamento elegge i membri della Corte preveduti dall'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione.

II.

Per promuovere l'azione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e per impugnare atti pubblicati anteriormente alla formazione della Corte costituzionale i termini stabiliti decorrono dalla data del decreto del Presidente della Repubblica, che fissa la prima adunanza della Corte.

III.

La Corte, fino all'approvazione della pianta organica di cui all'articolo 13, si avvale di funzionari messi a disposizione dall'Amministrazione dello Stato.

IV.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con suo decreto, alle variazioni del bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.